

Accordi sulla detassazione: no alla retroattività

di Michele Tiraboschi

Sono ormai diversi i contratti territoriali e aziendali che, in virtù della legge di stabilità per il 2011 e della norma sul “contratto di produttività” (art. 53, d.l. n. 78/2010), hanno consentito la applicazione dell’aliquota fiscale agevolata alla parte dei salari correlata all’incremento della produttività. Una delle preoccupazioni che si evidenziano negli accordi, giunti in effetti piuttosto tardivamente rispetto alla apertura operata dalla legge, è il tentativo di recuperare, in qualche modo, il tempo perduto. La contrattazione territoriale ed aziendale, anziché intervenire tempestivamente sfruttando gli spazi a propria disposizione, ha operato infatti per lo più su impulso di intese quadro raggiunte a livello nazionale: ne è un esempio, primo fra tutti in ordine temporale, l’accordo quadro del settore industriale dell’8 marzo. Colpa forse di qualche lettura fuorviante che, non cogliendo la novità di quest’anno rispetto al regime previgente, ha inizialmente negato la necessità di accordi territoriali o aziendali, interpretazione poi smentita dalla circolare del 14 febbraio dell’Agenzia delle entrate e del Ministero del lavoro. Colpa anche, però, di un sistema di relazioni industriali ancora poco incline a sviluppare a livello territoriale ed aziendale gli spazi che sono ormai conferiti dal quadro degli assetti contrattuali alla contrattazione di secondo livello, che è viceversa espressamente delegata a collegare la parte incentivante del salario al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza e degli altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività. L’ancora scarso sviluppo della contrattazione di secondo livello è dimostrato dal fatto che, nella maggior parte di questi accordi, anziché prevedere una regolamentazione su misura che incentivasse la produttività tenendo conto delle particolarità territoriali o aziendali, ci si è limitati ad un mero richiamo degli istituti dei contratti collettivi nazionali.

Il tentativo di recuperare il tempo passato (dall’entrata in vigore della legge alla definizione degli accordi) è evidente nell’interpretazione della normativa, avanzata da alcuni commentatori ed anche in una circolare del Centro Studi dei Consulenti del lavoro, nel senso che essa non limiterebbe l’efficacia del beneficio al periodo successivo alla stipulazione del contratto collettivo, ma si rimetterebbe con ampia delega alle previsioni delle parti sociali: con la conseguenza che se il contratto collettivo stipulato nel corso del 2011 prevede una efficacia retroattiva delle proprie disposizioni per tutto il 2011, ogni erogazione di tale anno beneficerebbe dell’agevolazione fiscale. Anche in questo caso l’interpretazione non è coerente con il testo della norma, motivo questo del nuovo chiarimento ministeriale. In effetti, come sottolinea la nuova circolare dell’Agenzia delle entrate e del Ministero del lavoro, la questione che deve porsi non è appurare se i contratti collettivi di diritto comune possano o meno avere, in termini generali e astratti, efficacia retroattiva, quanto piuttosto stabilire a quali importi il legislatore, con la normativa per il 2011, abbia ricollegato il beneficio dell’imposta sostitutiva. Anche sul punto soccorre il tenore del testo della legge, ove si fa riferimento alle sole somme che siano state erogate ai dipendenti del settore privato «in attuazione» di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali. E, come logico, la produttività che scaturisce da una intesa collettiva opera sempre per il futuro, non potendo l’autonomia collettiva disporre della materia fiscale. Una soluzione di diverso tipo finirebbe peraltro per consentire alle parti sociali di aggirare il precetto normativo collegando la detassazione alle previsioni dei contratti collettivi nazionali e non invece ai contratti aziendali o territoriali. La legge, in quanto volta a sostenere un effettivo incremento di produttività indotto dalla contrattazione

collettiva decentrata, non contempla la possibilità della correlazione *ex post* tra le somme erogate e la produttività; viceversa, proprio perché deve trattarsi di emolumenti versati «in attuazione» di contratti collettivi territoriali o aziendali, è evidente che vi deve essere il previo accordo territoriale o aziendale in applicazione del quale, pur in applicazione di un criterio meramente di cassa, le somme sono versate.

La circolare riprende peraltro la questione della forma degli accordi territoriali ed aziendali. Non v'è dubbio che, coerentemente con il principio giuridico della libertà della forma di stipulazione degli accordi, non possa essere imposta ai contratti collettivi la forma scritta, come più volte ribadito dalla giurisprudenza e come ricordato anche dalla circolare n. 3/E del 14 febbraio. Non può tuttavia non rilevarsi come, ai fini della prova ed allo scopo di scongiurare contenziosi sul punto, la formalizzazione per iscritto sia quanto mai opportuna ed anzi, come dice la nuova circolare, indispensabile.

Altro chiarimento riguarda quegli accordi territoriali o aziendali che recepiscano i contenuti di prassi aziendali e di accordi stipulati dal datore di lavoro con la collettività di lavoratori, quanto a istituti come lo straordinario, il lavoro notturno, i turni, le clausole elastiche, ecc.: anche questi accordi territoriali ed aziendali (e, si badi, non la semplice prassi o gli accordi stipulati dal datore con la pluralità dei lavoratori, bensì il loro recepimento) legittimano la applicazione della tassazione agevolata.

Considerate le obiettive condizioni di incertezza sull'ambito di applicazione della detassazione delle somme in oggetto ed in applicazione delle norme dello Statuto dei contribuenti, la circolare conclude escludendo la applicazione di sanzioni ai sostituti d'imposta che nei mesi di gennaio e febbraio abbiano applicato la detassazione su voci variabili della retribuzione in assenza di accordi o contratti collettivi di secondo livello seguendo il comportamento adottato negli anni passati. La disapplicazione delle sanzioni è subordinata tuttavia alla circostanza che i sostituti d'imposta effettuino il versamento della differenza tra l'importo dell'imposta sostitutiva già versato e l'importo effettivamente dovuto in applicazione delle ritenute ordinarie sui redditi di lavoro dipendente, comprensiva di interessi, entro il 31 luglio 2011.

Michele Tiraboschi
tiraboschi@unimore.it

* Il presente articolo è pubblicato anche in *Il Sole 24 Ore*, 12 maggio 2011, con il titolo *L'efficienza passa anche da nuove relazioni industriali*.